

**REA**

RISORSE  
AMBIENTALI

**ALLEGATO 2**

**REA**

**E**

**[ASSEGNATARIO]**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PROCEDURA D'ASTA PER LA CESSIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI  
REA S.P.A.**

**PROCEDURA ATTIVA NR. 01/2024**

**LOTTO \_\_\_\_\_**

**Rea Rosignano Energia Ambiente S.p.A**  
*con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.  
Soggetta ad attività di Direzione e  
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.*

**Sede Legale e Amministrativa:**  
Via dell'Energia 22, Rosignano Marittimo, 57016 (LI)  
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494  
Capitale Sociale € 2.520.900,00

**Contatti:**  
T. 0586 76511 • F. 0586 765127  
E-mail [info@reasp.it](mailto:info@reasp.it) • [PEC reasp@pec.it](mailto:PEC_reasp@pec.it)  
[www.reasp.it](http://www.reasp.it)



## Indice

---

<b>1</b>	<b>Parti contraenti .....</b>	<b>5</b>
1.1	Soggetti.....	5
1.2	Committente.....	5
1.3	Rappresentante della committente.....	6
1.4	Sede della committente.....	6
1.5	Responsabile del Procedimento (RP).....	6
1.6	Assistente del RP.....	6
1.7	Esecutore.....	6
1.8	Rappresentante dell'esecutore.....	6
1.9	Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche.....	7
1.10	Esecuzione da parte dell'acquirente.....	8
<b>2</b>	<b>Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche .....</b>	<b>8</b>
2.1	Dettaglio prestazioni richieste.....	8
<b>3</b>	<b>Specifiche tecniche per l'esecuzione .....</b>	<b>9</b>
3.1	Modalità di esecuzione.....	9
3.2	Tempi di esecuzione.....	9
3.3	Luoghi di esecuzione.....	9
3.4	Proroghe e sospensioni.....	9
<b>4</b>	<b>Avvio dell'esecuzione .....</b>	<b>10</b>
4.1	Decorrenza dell'efficacia del contratto.....	10
<b>5</b>	<b>Responsabilità per l'esecuzione del contratto .....</b>	<b>10</b>

5.1	Adempimento e inadempimento.....	10
5.2	Penali.....	10
<b>6</b>	<b>Modifiche del contratto in corso di esecuzione .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Disciplina contrattuale .....</b>	<b>12</b>
7.1	Denominazione del contratto.....	12
7.2	Ordini specifici.....	12
7.3	Definizione e contenuto normativo generale.....	12
7.4	Limiti.....	13
7.5	Esclusiva.....	13
<b>8</b>	<b>Importo massimo assegnato .....</b>	<b>13</b>
8.1	Limite alla spesa in favore della committente.....	13
8.2	Durata.....	13
8.2.1	Termine di validità .....	13
8.2.2	Cessazione automatica alla scadenza. ....	14
8.2.3	Recesso .....	14
8.2.4	Risoluzione .....	14
8.2.5	Effetti della cessazione dell'efficacia .....	15
<b>9</b>	<b>Importo del corrispettivo .....</b>	<b>15</b>
9.1	Corrispettivo dovuto alla committente.....	15
9.2	Oneri per sicurezza e manodopera.....	15
9.3	Imposta sul valore aggiunto e Split payment.....	16
9.4	Determinazione del corrispettivo.....	16
9.5	Prestazioni comprese nel corrispettivo.....	18

<b>10</b>	<b>Tutela dei lavoratori</b>	<b>19</b>
<b>11</b>	<b>Fatturazione e pagamento</b>	<b>19</b>
11.1	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura	19
11.2	Termini e modalità di pagamento	20
11.3	Clausola di tracciabilità	20
<b>12</b>	<b>Documenti di cui si compone il contratto</b>	<b>21</b>
<b>13</b>	<b>Conoscenza delle condizioni contrattuali</b>	<b>21</b>
13.1	Obblighi generali e specifici dell'esecutore	22
13.2	Obblighi preliminari e continuativi	23
13.3	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA SpA	23
13.4	Controversie	23
13.5	Riservatezza	24
13.6	Spese generali	24

L'anno duemilaventiquattro (2024) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta,

**i signori**

Avv. Marco Giunti, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente SpA, con sede in Rosignano Solvay (LI), Via dell'Energia 22, Codice Fiscale e Partita IVA 01098200494, presso la cui sede legale è domiciliato ai fini della carica, di seguito nel presente atto denominata "committente"

e

\_\_\_\_\_ - il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A. di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata "esecutore" o "assegnatario" o "acquirente"

### **sottoscrivono**

il presente contratto.

Il contratto ha ad oggetto la cessione a terzi di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Il contratto ha una durata di n. 60 giorni naturali e continuativi dalla sottoscrizione e/o dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il quantitativo presunto stimato oggetto di cessione è di nr. 17 mezzi per il Lotto 1 e di nr. 6 attrezzature per il Lotto 2 come dettagliato nelle Specifiche per l'esecuzione e nel Fascicolo Descrittivo di Sintesi predisposto dalla committente.

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

---

### **1 Parti contraenti**

#### **1.1 Soggetti**

Le parti contraenti sono la committente e l'acquirente.

L'acquirente è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.10.

#### **1.2 Committente**

La committente è REA SpA, che agirà per il tramite del Responsabile del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RP") e degli Assistenti del RP coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa agli Assistenti del RP qui

indicati, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

### **1.3 Rappresentante della committente**

Salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto, ai fini dell'esecuzione del contratto REA SpA sarà rappresentata dal Responsabile del Procedimento (L. Mannari) e dai suoi Assistenti (S. Cecchetti e D. Pellegriti) che potranno validamente impartire gli ordini di servizio anche tramite posta elettronica, purché entro i limiti predefiniti del presente contratto.

### **1.4 Sede della committente**

REA SpA, in Rosignano Solvay (LI), Via dell'Energia, 22.

### **1.5 Responsabile del Procedimento (RP)**

Leonardo Mannari - [leonardo.mannari@reaspa.it](mailto:leonardo.mannari@reaspa.it)

### **1.6 Assistente del RP**

Stefano Cecchetti - [stefano.cecchetti@reaspa.it](mailto:stefano.cecchetti@reaspa.it)

Dario Pellegriti - [dario.pellegriti@reaspa.it](mailto:dario.pellegriti@reaspa.it)

### **1.7 Esecutore**

Esecutore è l'operatore economico che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'assegnazione dello stesso.

### **1.8 Rappresentante dell'esecutore**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal Certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite ordini di servizio, contenenti i programmi di carico, che sono inviati all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ✓ ciascun ordine, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del presente contratto, si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione di ciascun ordine;
- ✓ ciascun ordine, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ l'esecutore si impegna ad ultimare i ritiri entro 60 gg naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto e/o dall'avvio dell'esecuzione con le cadenze prestabilite disposte dalla committente e comunicate tramite gli ordini di servizio;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra l'Assistente del RP (o il RP o loro delegato) e l'esecutore.

### **1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche**

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in \_\_\_\_\_ (\_\_\_).

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: \_\_\_\_\_;
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: Sig. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_;
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a

risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: \_\_\_\_\_.

### **1.10 Esecuzione da parte dell'acquirente**

L'acquirente è tenuto ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio, ivi comprese quelle accessorie.

L'acquirente è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto.

Tenga presente l'acquirente che l'eventuale ricorso a soggetti terzi costituisce sub-contratto o subappalto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato, ed in caso di subappalto autorizzato, in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'assegnazione.

## **2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche**

Cessione a terzi di nr. 17 mezzi per il Lotto 1 e nr. 6 attrezzature per il Lotto 2 adibiti alla raccolta dei rifiuti, come declinato nell'allegato "Specifiche per l'esecuzione e nel Fascicolo Descrittivo di Sintesi".

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche a sorpresa, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

### **2.1 Dettaglio prestazioni richieste**

Oggetto del contratto è la cessione a terzi di mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta dei rifiuti di proprietà di REA SpA.

L'esecutore dovrà ritirare i mezzi e le attrezzature oggetto di cessione presso i siti indicati nel Disciplinare d'Asta e trasportare gli stessi presso la propria sede.

La richiesta di ritiro verrà inviata a mezzo email o telefonicamente e l'operatore, dovrà effettuare il ritiro entro le tempistiche riportate nella richiesta.

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **3 Specifiche tecniche per l'esecuzione**

#### **3.1 Modalità di esecuzione**

L'esecutore è tenuto a svolgere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine, ivi comprese quelle accessorie nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa in materia ambientale e di rifiuti.

#### **3.2 Tempi di esecuzione**

La richiesta di conferimento sarà inviata a mezzo email o telefonicamente e l'esecutore si impegna ad effettuare i ritiri entro le tempistiche indicate nella suddetta richiesta.

Per termine di esecuzione si intende il termine entro il quale l'esecutore è obbligato a ritirare i mezzi e le attrezzature oggetto di ordine.

I tempi di esecuzione, per ciascun ordine sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono.

Resta fermo il diritto della committente per l'eventuale maggior danno.

#### **3.3 Luoghi di esecuzione**

Il ritiro dovrà avvenire presso le sedi indicate nel Disciplinare d'Asta.

#### **3.4 Proroghe e sospensioni**

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevedibili ed imprevedibili, che non siano in alcun

modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

#### **4 Avvio dell'esecuzione**

##### **4.1 Decorrenza dell'efficacia del contratto**

Il periodo di efficacia del contratto inizia con la sottoscrizione di entrambe le parti, a prescindere dalla data del primo ordine, che potrà intervenire anche in seguito.

Non sarà autorizzata alcuna prestazione che non sia stata richiesta da REA SpA con specifico ordine scritto.

#### **5 Responsabilità per l'esecuzione del contratto**

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del codice civile.

##### **5.1 Adempimento e inadempimento**

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

##### **5.2 Penali**

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, REA SpA applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una penale in misura pari a € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente;
- nel caso in cui siano riscontrate problematiche sull'esecuzione, ovvero i servizi resi e gli interventi effettuati non siano conformi alle prescrizioni contrattuali, la committente potrà applicare una penale la cui entità sarà determinata in ragione della problematica/difformità accertata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da REA SpA all'esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, saranno oggetto di fatturazione da parte di REA SpA. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

## **6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Il contenuto del contratto e degli ordini è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

## **7 Disciplina contrattuale**

### **7.1 Denominazione del contratto**

Contratto attivo per la cessione di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti di proprietà di REA SpA.

### **7.2 Ordini specifici**

Il contratto troverà esecuzione tramite la trasmissione da parte della committente di ordini che saranno comunicati tramite e-mail.

Si intenderanno efficaci nel momento in cui risulteranno pervenuti presso il recapito a tal fine indicato dall'esecutore nel contratto.

### **7.3 Definizione e contenuto normativo generale**

Il contratto troverà esecuzione per stati di avanzamento consecutivi, secondo gli ordini di esecuzione che saranno rivolti dalla committente.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni accettando l'assegnatario che i tempi di esecuzione siano dettati progressivamente dalla committente;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, progressivamente, con consecutivi ordini, che avranno la frequenza ed i quantitativi rispondenti via via all'effettivo fabbisogno;
- gli ordini saranno ammissibili fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, riservandosi la committente di aumentarlo o ridurlo entro il 20%, senza che l'esecutore possa opporre eccezioni;
- l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con le eventuali prescrizioni aggiuntive di dettaglio ivi dedotte.

#### **7.4 Limiti**

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:

- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto;
- a soggetti diversi dal contraente.

#### **7.5 Esclusiva**

La sottoscrizione del contratto non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, anche per prestazioni analoghe o uguali a quelle che ne formano oggetto, nel rispetto delle previsioni di legge.

### **8 Importo massimo assegnato**

#### **8.1 Limite alla spesa in favore della committente**

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà fatturare, complessivamente e cumulativamente, per tutti gli ordini, un importo complessivo stimato di € \_\_\_\_\_,00 oltre IVA come per legge (fermo l'eventuale incremento di cui al 7.3) e al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 190,00 per il **Lotto 1** e di € \_\_\_\_\_,00 oltre IVA come per legge (fermo l'eventuale incremento di cui al 7.3) e al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 80,00 per il **Lotto 2**.

L'importo complessivo sopra stimato è stato calcolato supponendo la cessione rispettivamente di nr. 17 mezzi per il Lotto 1 e di nr. 6 attrezzature per il Lotto 2 determinato ai sensi del successivo art. 9.4. Resta inteso che sarà in ogni caso determinato sulla base della quantità e tipologia di mezzi e attrezzature oggetto di cessione.

#### **8.2 Durata**

##### **8.2.1 Termine di validità**

Il contratto avrà validità di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di avvio dell'esecuzione.

### **8.2.2 Cessazione automatica alla scadenza.**

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite.

### **8.2.3 Recesso**

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal Codice civile. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

### **8.2.4 Risoluzione**

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze.

Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- commissione da parte dell'acquirente di un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

### **8.2.5 Effetti della cessazione dell'efficacia**

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più impartire nuovi ordini;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

## **9 Importo del corrispettivo**

### **9.1 Corrispettivo dovuto alla committente**

Il corrispettivo dovuto dall'esecutore è quello relativo alle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno degli ordini impartiti.

### **9.2 Oneri per sicurezza e manodopera**

Per ciascun ordine, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'assegnazione in suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun ordine specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un decremento nel corrispettivo dovuto alla committente.

### 9.3 Imposta sul valore aggiunto e Split payment

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

### 9.4 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dall'esecutore sarà determinato moltiplicando i prezzi di cui all'offerta economica per il quantitativo di mezzi ritirati.

Di seguito i prezzi unitari:

#### LOTTO 1

ITEM	Targa autotelaio	Modello autotelaio	Anno immatricolazione	Descrizione Attrezzatura	Valore (IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi)
1	DB510PD	Iveco MT190E30	1999	Attrez. di scarramento carrozzerie intercambiabili B.O.B.	_____ €
	CH855FP	Iveco 110E21	2003	Attrez. di compattazione a carico posteriore Farid PN10	_____ €
3	BT496JJ	Piaggio S85LP	2001	Cassone e gru idraulica mod.HIAB 008T/1	_____ €
4	GH910RZ	Iveco 110/120/E4	2008	Attrez. di compattazione a carico posteriore Farid PN10	_____ €
5	BY860ZH	Fiat Strada	2002	---	_____ €
6	EA088KH	Piaggio S90	2010	Attrez. Vasca ribatabile Rossi	_____ €

7	EB765CY	Scania CV 400	2010	Attrez. di scarramento carrozzerie intercambiabili GUIMATRAG	_____ €
8	EB805CY	Piaggio S90	2010	Attrez. Vasca ribatabile Rossi	_____ €
9	EF213EY	Scania	2013	Attrez. di compattazione a carico laterale Farid	_____ €
10	FA987FC	Scania	2015	Attrez. di compattazione a carico laterale A.M.S.	_____ €
11	EC842CB	Iveco Magirus 260S/E4	2010	Attrez. di compattazione a carico laterale A.M.S.	_____ €
12	FL991ML	Piaggio S90	2018	Attrez. Vasca ribatabile Tecno Industrie	_____ €
13	EL620BV	Iveco 110/120/E4	2011	Attrez. di compattazione a carico posteriore Farid	_____ €
14	FW896MY	Piaggio S90	2019	Attrez. Vasca ribatabile Rossi	_____ €
15	LI487160	Iveco Fiat 240	1991	Attrez. di scarramento carrozzerie intercambiabili GUIMATRAG	_____ €
16	---	---	---	Idropulitrice GHIBLI	_____ €
17	---	---	---	Spazzatrice industriale TAZ	_____ €

**TOTALE** \_\_\_\_\_ €

**LOTTO 2**

ITEM	Anno immatricolazione	Descrizione Attrezzatura	Valore (IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi)
18	1998	Compattatore scarrabile a cassetto TAM (4BK)	_____ €
19	2001	Compattatore scarrabile a cassetto TAM (9BK)	_____ €
20	2001	Compattatore scarrabile a cassetto TAM (10BK)	_____ €
21	2003	Compattatore scarrabile a cassetto Mazzocchia (12BK)	_____ €
22	2012	Compattatore scarrabile a cassetto Sistemi (27BK)	_____ €
23	1998	Compattatore scarrabile a cassetto TAM (2BK)	_____ €

**TOTALE** \_\_\_\_\_ €

Tale è il corrispettivo che l'operatore economico dovrà corrispondere alla committente, la quale, invece, non gli corrisponderà alcun pagamento.

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto dell'IVA.

#### **9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.**

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

## **10 Tutela dei lavoratori**

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA SpA, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

REA SpA potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

## **11 Fatturazione e pagamento**

### **11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura**

Le fatture saranno emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.

L'esecutore deve comunque inviare alla committente la copia della documentazione a comprova dell'avvenuto passaggio di proprietà.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima che REA SpA emetta fattura, l'assegnatario deve comunicare al RP Leonardo Mannari e agli Assistenti del RP alle seguenti email:

[leonardo.mannari@reaspa.it](mailto:leonardo.mannari@reaspa.it)

[dario.pellegriti@reaspa.it](mailto:dario.pellegriti@reaspa.it)

[stefano.cecchetti@reaspa.it](mailto:stefano.cecchetti@reaspa.it)

l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il nulla osta. Soltanto dopo aver rilasciato tale nulla osta, REA SpA potrà emettere la relativa fattura con indicazione del riepilogo dei mezzi oggetto di cessione indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento alla targa).

In sede di prima fatturazione verrà decurtata la componente relativa agli oneri per la sicurezza stimati dalla committente per tutta la durata del contratto.

Resta ferma la facoltà per REA SpA di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

Come noto, il D.Lgs. n. 127/2015 impone l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

### **11.2 Termini e modalità di pagamento.**

Pagamento entro 30 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario Cassa di Risparmio di Volterra, Agenzia di Rosignano Solvay, IBAN IT05B0637025100000010002893, intestato a REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A. Le spese del bonifico sono a carico dell'acquirente che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo in favore di REA. Sulle somme dovute dall'acquirente a REA saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le maggiorazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

### **11.3 Clausola di tracciabilità**

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010.

Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, REA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice

dichiarazione da comunicarsi all'acquirente a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

L'acquirente si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **12 Documenti di cui si compone il contratto**

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Offerta economica;
- Modulo Mod. S.7.4.1 Allegato A Inf Requisiti tecnico professionali;
- Specifiche per l'esecuzione e nel Fascicolo Descrittivo di Sintesi.

## **13 Conoscenza delle condizioni contrattuali**

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere

dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;
- di aver giudicato, nel presentare la propria offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto;
- di essere consapevole che i prezzi unitari offerti rappresentano il corrispettivo da corrispondere a REA SpA per l'esecuzione dei servizi e che la committente non corrisponderà all'esecutore alcun pagamento.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di esecuzione è costituito e regolato dal presente contratto.

### **13.1 Obblighi generali e specifici dell'esecutore**

L'esecutore assume verso REA SpA tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini.

### **13.2 Obblighi preliminari e continuativi.**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA SpA, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA SpA e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

### **13.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA SpA**

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto e del Piano triennale della prevenzione della corruzione disponibili sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

### **13.4 Controversie**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nell'esecuzione del presente contratto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le

controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

### **13.5 Riservatezza**

L'esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA SpA. L'esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale, informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

REA SpA, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di REA SpA all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

### **13.6 Spese generali**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA

L'Amministratore Unico

Avv. Marco Giunti

L' ESECUTORE

---